

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2439-B

DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE E BELLE ARTI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 12 giugno 1985

MODIFICATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 25 luglio 1985 (Stampato n. 1389)

**PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)**

**E DAL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(GRANELLI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)**

**E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)**

—

Disposizioni per l'assetto dell'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 31 luglio 1985*

TESTO

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

ART. 1.

1. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, per fare fronte all'assolvimento dei suoi compiti, è autorizzato ad attribuire incarichi speciali, con contratti di diritto privato, ad esperti altamente specializzati nei problemi attinenti alla ricerca scientifica e tecnologica, nel numero massimo di dieci unità e con remunerazione da stabilirsi con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale.

2. Detti esperti sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede, quanto al 1985, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6041 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso anno e, quanto agli esercizi finanziari 1986 e 1987, mediante corrispondente riduzione della proiezione per i corrispondenti anni iscritta, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985, all'uopo utilizzando la voce « Provvedimenti urgenti per l'assetto dell'ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO

MODIFICATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Provvedimenti urgenti per l'assetto dell'ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica ».

2. Identico.